

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 36/50/2012**

### **FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n° 148/29/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sezione 29) emessa nel procedimento R.G.R. n. 4794/09 veniva accolto il ricorso di Ta. Ma.. Si legge nella sentenza stessa che l'odierno appellato proponeva impugnativa avverso avviso di acc. emesso dall'Agenzia delle Entrate per Irpef, Iva e Irap relative all'anno 2002 per complessivi Euro 40.481,50. Assumeva lo stesso appellato che con questionario notificato dall'Ufficio veniva invitato a esibire tutta la documentazione contabile relativa alle contestazioni mosse nei suoi confronti. Tuttavia la stessa non veniva trasmessa nei 15 giorni concessi in quanto trovatasi all'estero per motivi di lavoro. Sosteneva la non assoggettabilità all'Irap trattandosi di ingegnere libero professionista, senza organizzazione né ausilio di collaboratori e di beni strumentali di rilievo. Ed inoltre ai fini Irpef e Add. Reg. e Iva insisteva per il riconoscimento dei costi sostenuti, dichiarati e documentati. Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.

L'Ufficio in prime cure concludeva per la conferma del suo operato.

Ha motivato la C.T.P. che sono ammissibili le produzioni del contribuente effettuate in prime cure a fronte di due circostanze:

- l'impossibilità dell'appellato di rispondere al questionario dell'Ufficio;
- l'A.F. costituendosi in giudizio non ha eccepito le conseguenze previste dall'art. 32 del d.p.r. 600/73 in ordine alla produzione di documentazione.

Ha rilevato la CTP che la normativa richiamata al co. 4° prevede che ove la documentazione sia depositata in allegato al ricorso di I Grado - previa dichiarazione di non aver potuto adempiere preventivamente - non si applica il co. 3 ° in ordine alla inutilizzabilità della documentazione non prodotta all'Ufficio. In particolare la sentenza impugnata ha annotato:

- la non applicabilità nel caso dell'Irap, in mancanza della sussistenza di idonei elementi organizzativi tali da superare il concetto di auto - organizzazione;
- l'ingiustificato mancato riconoscimento dei costi sopracitati nell'esercizio dell'attività così come riportati in dichiarazione a fronte della documentazione relativa fornita da parte appellata.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la Dir. Prov. Di Milano e ha osservato:

- il Sig. Ta. (ingegnere libero professionista) non ha evaso il questionario con richiesta di documentazione in ordine alle spese evidenziate, limitandosi a produrre solo in data 29/05/2008 - quindi oltre il termine previsto di 15 giorni - solo la documentazione dei redditi per l'anno 2002;
- lo stesso contribuente non ha prodotto quindi la documentazione richiesta e non ha fornito adeguata prova a riguardo.
- La CTP non ha rilevato che l'odierno appellato non ha provato in alcun modo l'impossibilità ad adempiere alla richiesta dell'Ufficio;
- La CTP non ha considerato la mancanza di qualsivoglia prova in ordine alla giustificazione di omessa risposta al questionario per causa allo stesso non imputabile;
- La CTP non avrebbe dovuto utilizzare la documentazione dallo stesso prodotta in giudizio non preventivamente trasmessa all'Ufficio. Si è infatti - a giudizio dell'Ufficio -

verificata una violazione di legge e precisamente dell' art. 32 d.p.r. 600/73 che determinerebbe l'illegittimità della decisione di I Grado.

- La CTP non ha motivato in ordine alle contestazioni dell'Ufficio sull'omessa dichiarazione ai fini Irap. Precisa a riguardo lo stesso che le spese esposte per l'anno 2002 pari a Euro 28.993,00 provano l'autonoma organizzazione; ed inoltre per lo stesso anno l'Ing. Ta. ha dichiarato un valore per beni strumentali dallo stesso posseduti per Euro 13.711,00; La CTP non ha evidenziato l'inutilizzabilità di quanto allegato dal contribuente in sede di giudizio di I Grado per inesistenza dei requisiti di inerenza e certezza non essendo stata prodotta utile documentazione a tal fine.

Conclude l'Ufficio per la richiesta di riforma della sentenza di I Grado con refusione delle spese dei due Gradi per i motivi già evidenziati in narrativa.

Si è costituito nel presente giudizio l'appellato e ha precisato:

- l'attività di libero professionista (ingegnere) non è autonomamente organizzata e quindi non assoggettabile a Irap;

- l'art. 32 del d.p.r. 600/73 - contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio - prevede l'utilizzo della produzione di documentazione in giudizio, per causa allo stesso non imputabile;

- parte appellata ha fornito ampia e particolareggiata documentazione per l'anno in contestazione (2002) sull'inerenza e deducibilità dei costi (ben 100 documenti) sia in sede di accertamento con adesione sia con il ricorso introduttivo;

- l'Ufficio non ha contestato l'attendibilità, l'inerenza della documentazione limitandosi a ribadire l'inutilizzabilità della stessa in quanto non presentata preventivamente all'Ufficio. All'udienza del 20/04/2012 effettuata la relazione le parti presenti argomentavano diffusamente come in atti richiamandosi alle rispettive conclusioni. All'esito della discussione la commissione si riservava di decidere. A scioglimento della riserva è stata emessa la seguente decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La decisione della Comm. Trib. Prov. Di Milano Sezione 29° non merita censura e va quindi confermata. Infatti rileva preliminarmente il collegio come l'eccezione di cui all'art. 32 del d.p.r. 600/73 non proposta in prime cure - come annotano i primi giudici - non può essere sollevata in giudizio di appello, nel quale non possono trovare ingresso nuove eccezioni (art. 345 c.p.c.). Ne discende quindi come la documentazione prodotta dal contribuente successivamente all'accertamento, e precisamente in sede di contenzioso, può costituire a tutti gli effetti utile elemento di valutazione e di analisi al fine del decidere. Pertanto in base alla documentazione allegata, lo stesso appellato ha potuto dimostrare l'insussistenza del caso dei presupposti e delle condizioni per l'assoggettamento dello stesso all'Irap. In merito la stessa sentenza impugnata ha opportunamente richiamato la sentenza della Cort. Cost. n. 56/2001 nonché diversa giurisprudenza sul punto che si è assestata nel ritenere che non è assoggettabile ad Irap il contribuente che non gode di autonoma organizzazione, non dispone di rilevanti mezzi strumentali, né di collaboratori. Parimenti in base alla documentazione di cui ha potuto disporre parte appellata, si conferma l'esistenza e la deducibilità dei costi effettivamente sostenuti. In tal modo quest'ultima ha assolto adeguatamente l'onere probatorio a suo carico, di cui all'art. 2697 C.C. Del resto già in sede di richiesta all'Ufficio di accertamento con adesione l'odierno appellato aveva potuto comprovare quanto si assume.

In buona sostanza e per concludere si rileva quindi come non si individuino nel caso giustificati motivi e ragioni sia in fatto sia in diritto per discostarsi dalla decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che va quindi confermata.

**P.Q.M.**

A conferma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano respinge l'appello proposto e pone a carico di parte Appellante le spese di giudizio che liquida complessivamente in Euro 1.000,00=, oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti.